



# **Trento Law and Technology Research Group**

## **Research Paper n. 53**

**Il 'golden goal' di un utilizzo funzionale e  
connesso dell'immagine di persona nota:  
verso un improbabile equilibrio tra  
notorietà, interesse pubblico e  
spettacolarizzazione dello sport.  
Commento a Cass. 16 giugno 2022, n. 19515.**

**Giulia Dore** | dicembre /2022

**The 'golden goal' of a functional and  
related use of the image of a famous  
person: towards the unconvincing balance  
of notoriety, public interest and  
spectacularisation of sport.  
Comment to Cass. 16 June 2022, n. 19515**

**Giulia Dore** | December /2022



COPYRIGHT © 2022 GIULIA DORE

**This paper can be downloaded without charge at:**

The Trento Law and Technology Research Group Research Papers Series

<https://zenodo.org/communities/trentolawtechgroup/>

This paper © Copyright 2022 by Giulia Dore

is published under

Creative Commons - Attribution - Share Alike 4.0 International license.

Further information on this licence at:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

## ABSTRACT

The work notes a recent ruling by the Supreme Court (ordinanza 16 June 2022, no. 19515) on the subject matter of image rights. The Supreme Court upholds the lawfulness of an unauthorised reproduction of the image of a famous person portrayed in the context of activities from which the notoriety arose (football activity) and accessory or related activities. This should anyway respect the private sphere in which a right to privacy is exercised, and the general prohibition of (unauthorised) advertising exploitation of the image of others. The ruling, apparently rejecting the idea that a well-known former footballer may have a legitimate expectation of confidentiality with respect to activities connected to the sphere in which his notoriety arose, offers an extensive reading of Art. 97 of the Copyright Law, but it pretends not to define it as such. The most critical aspect of the pronouncement, however, according to the author, is the fact that the positive dimension of the right to image appears neglected. The ambition to strike the right balance between the right to the image of a well-known person and the right of others to freely use their image in the name of an overriding public interest is a valuable objective. Yet, in the present case, the same objective ends up being missed. Using a football metaphor, the ordinance under comment runs the risk of turning into a 'golden goal' rule, created to encourage the spectacularisation of football, where the team that first takes the lead and closes the game wins, which was indeed destined to soon become obsolete. Here the first to score is by the publisher and the footballer who can only trust in the next judicial game.

## CONTENTS

1. Cass., ord., 16 June 2022, no. 19515: editorial note - 2. Case comment.

## KEYWORDS

Image right – Famous person – Commercial use – Consent – Free use.



## ABOUT THE AUTHOR

**Giulia Dore** (email: [giulia.dore@unitn.it](mailto:giulia.dore@unitn.it); personal web page: <https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0011086/Didattica>), holds a Ph.D. in European and Comparative Legal Studies (*Doctor Europaeus*) from the University of Trento and she is currently a Postdoctoral Research Assistant at the University of Trento – Faculty of Law, where she teaches Copyright law and Art. Her research interests include the interplay of social and legal norms in the framework of intellectual property rights, the legal framework of arts particularly in copyright, the impact of digitisation on Galleries Libraries Archives Museums (GLAM) and cultural heritage, and the broader development of Open Science. She is a member of Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD), Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo (SIEDAS), Socio-Legal Studies Association (SLSA), Fondation pour le droit de l'art (FDA) and Institute of Art & Law (IAL).

## ABSTRACT

L'opera annota una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza, 16 giugno 2022, n. 19515) in tema di diritto all'immagine. In essa, la Suprema corte propende per la liceità di una riproduzione non autorizzata dell'immagine di una persona nota che sia ritratta nell'ambito sia delle attività da cui la notorietà è scaturita (l'attività calcistica) sia di quelle accessorie o connesse. Ciò pur sempre nel rispetto della sfera privata in cui si esercita il diritto alla riservatezza e del divieto di sfruttamento reclamistico (non autorizzato) dell'immagine altrui. Nell'ordinanza *de quo*, che sembra respingere l'idea che un noto ex calciatore possa avere una legittima aspettativa di riservatezza rispetto ad attività connesse all'ambito in cui la notorietà è sorta, si propone una lettura estensiva dell'art. 97 l.d.a., ma si pretende di non definirla tale. La maggiore criticità della pronuncia, secondo l'Autrice, è tuttavia data dalla circostanza che, di fatto, trascura la dimensione positiva del diritto all'immagine. L'ambizione di trovare il giusto equilibrio tra il diritto all'immagine di una persona nota e l'altrui diritto a utilizzare liberamente la sua immagine in nome di un preminente interesse pubblico è un obiettivo prezioso. Eppure, nel caso di specie, lo stesso obiettivo finisce per non essere centrato. Adoperando una metafora calcistica, la pronuncia in commento rischia di trasformarsi in una regola di "golden goal", nata per incoraggiare la spettacolarizzazione del calcio, dove vince la squadra che per prima si porta in vantaggio e chiude la partita, ma destinata a diventare presto desueta. Qui il primo a segnare è l'editore e il calciatore che potrà solo confidare nella prossima partita giudiziaria.

## SOMMARIO

1. Cass., ord., 16 giugno 2022, n. 19515: nota redazionale – 2. Nota di commento.

## PAROLE CHIAVE

Diritto all'immagine – Persona nota – Sfruttamento commerciale – Consenso – Esimenti

## NOTIZIE SULL'AUTORE

**Giulia Dore** (email: [giulia.dore@unitn.it](mailto:giulia.dore@unitn.it); pagina web: <https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0011086/Didattica>) è dottore di ricerca (*Doctor Europaeus*) in Studi Giuridici Europei e Comparati ed è attualmente Assegnista di Ricerca presso l'Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, dove insegna Diritto d'autore e arte. I suoi interessi di ricerca includono l'intersezione di norme formali e informali nella proprietà intellettuale, il diritto dell'arte, l'impatto della digitalizzazione nel contesto delle istituzioni culturali, lo sviluppo e la promozione della Scienza Aperta. È socia di *Associazione Italiana di Diritto Comparato* (AIDC), *Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato* (SIRD), *Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta* (AISA), *Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo* (SIEDAS), *Socio-Legal Studies Association* (SLSA), *Fondation pour le droit de l'art* (FDA) and *Institute of Art & Law* (IAL).



# **Il ‘golden goal’ di un utilizzo funzionale e connesso dell’immagine di persona nota: verso un improbabile equilibrio tra notorietà, interesse pubblico e spettacolarizzazione dello sport \***

Giulia Dore

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile, ordinanza 16 giugno 2022, n. 19515; Pres. Genovese, Rel. Scotti, P.M. non indicato; RCS Mediagroup s.p.a. (Avv. Pappalardo, Tarchini, Del Corno, e Sena) c. Rivera (Avv. Rositani Suckert). *Cassa App. Milano 14 dicembre 2017.*

Persona fisica e diritti della personalità – Diritto all’immagine – Stampa ed editoria – Utilizzazione non autorizzata dell’immagine di persona notoria – Consenso – Sfruttamento economico (Cod. civ., art. 10; l. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d’autore e altri diritti connessi al suo esercizio, art. 96, 97).

*È lecita la riproduzione non autorizzata dell’immagine di una persona nota ritratta nell’ambito sia delle attività da cui la notorietà è scaturita (nella specie l’attività calcistica) sia di quelle accessorie o connesse, pur sempre nel rispetto della sfera privata in cui si esercita il diritto alla riservatezza, fermo restando il divieto di sfruttamento reclamistico dell’immagine altrui (1).*

## **1. Nota redazionale**

(1) La pronuncia in commento (concisamente annotata da A. FEDI, *Diritto all’immagine e alla riservatezza dell’ex calciatore*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, 2/2022, <https://www.medialaws.eu/rivista/diritto-allimmagine-e-alla-riservatezza-dell'ex-calciatore/>) affronta un tema classico in materia di diritti della persona: il diritto all’immagine, quale manifestazione del diritto alla riservatezza e del diritto di trarre utilità economica dalla propria effigie. In essa, la Cassazione si sofferma sull’esegesi delle norme in deroga al principio che subordina il legittimo utilizzo dell’immagine personale al consenso dell’effigiato. In particolare,

---

\* Preprint. Versione 20 dicembre 2022, in corso di pubblicazione in *Il Foro italiano*.

contesta un'interpretazione troppo rigida dell'art. 97 l. 633/41 (l.d.a.) che, letto in combinato disposto con gli artt. 10 c.c. e 96 l.d.a., giustifica la libera utilizzazione dell'immagine per notorietà o ufficio pubblico del soggetto ripreso, per finalità di giustizia o polizia, per scopi scientifici, didattici o culturali, per il collegamento con fatti o eventi di interesse pubblico o svolti in pubblico.

L'ordinanza si inserisce in un articolato quadro giurisprudenziale di legittimità che, in punto di esimenti ex art. 97 l.d.a., segue due principali direzioni.

Per un verso, la Cassazione ha in più occasioni evidenziato la necessità che l'utilizzo non autorizzato dell'effigie risponda a esigenze di pubblica informazione, escludendo espressamente che lo sfruttamento commerciale e specialmente pubblicitario persegua tale intento informativo. In tal senso, Cass. 19 febbraio 2021, n. 4477, *Foro it.*, 2021, I, 2436, con nota di M. DE CHIARA, ivi riferimenti. Di speciale interesse è Cass. 11 maggio 2010, n. 11353, *id.*, 2011, I, 534, con nota di P. PARDOLESI, sulla cui definizione di notorietà ex art. 97 l.d.a. Cassazione e corte territoriale nel caso di specie discordano. In termini rispetto alla necessità che la divulgazione dell'immagine sia funzionale al pubblico interesse, Cass. 9 luglio 2018, n. 18006, *id.*, Rep. 2018, voce *Persona fisica*, n. 122; 22 luglio 2015, n. 15360, *id.*, Rep. 2015, voce cit., n. 89; 13 aprile 2007, n. 8838, *id.*, Rep. 2009, voce cit., n. 103; e già Cass. 15 marzo 1986, n. 1763, *id.*, 1987, I, 889.

In dottrina, v. L. FERRARA, *Il diritto sulla propria immagine nel nuovo codice civile e nella nuova legge sul diritto d'autore*, Roma 1942, 7; P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959; A. Arienzo, *Ritratto*, in *Nov. dig. it.*, 1970, 202; F. ANSALONE, *il diritto all'immagine*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, II, 227; F. CIONTI, *Alle origini del diritto all'immagine. Dall'immagine dipinta, all'immagine fotografata e della cosa*, Milano, 1998; M. PROTO, *Il diritto e l'immagine. Tutela giuridica del riserbo e dell'icona personale*, Milano, 2012; G. RESTA, in G. ALPA e G. RESTA, *Le persone e la famiglia. 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, Torino, 2019, 215; V. DE VECCHI LAJOLO, *Il ritratto tra "GDPR" e legge sul diritto d'Autore*, in *Dir. ind.*, 2018, 532; E. FUSAR POLI, *"L'impronta esterna del nostro Io". Note intorno ai primi lineamenti del diritto sulla propria immagine*, in *Italian Rev. Legal History*, 2021, 377.

Per un altro verso, la giurisprudenza di legittimità ha convenuto che il titolare del diritto sia libero di decidere se e come sfruttare la

propria immagine, posto che vietare la pubblicazione della propria foto non implica l'abbandono del diritto all'immagine. Si ammette ampiamente che la pubblicazione abusiva sottragga al titolare la possibilità dello sfruttamento remunerato dell'immagine o quantomeno una riduzione del suo valore commerciale. In tal senso, Cass. 23 gennaio 2019, n. 1875, *id.*, Rep. 2019, voce cit., n. 182; 1° dicembre 2004, n. 22513, *id.*, Rep. 2004, voce cit., 197; Cass. 6 febbraio 1993, n. 1503, *id.*, 1995, I, 1617; Cass. 2 maggio 1991, n. 4785, *id.*, 1992, I, 831, con nota di M. CHIAROLLA; Cass. 16 aprile 1991, n. 4031, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 41; Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, *id.*, 1980, I, 81, con nota di R. PARDOLESI.

In tema di sfruttamento commerciale dell'immagine, C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in *Dir. informatica*, 1988, 1; M. RICOLFI, *Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale dell'immagine*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, 52; G. RESTA, *Il c.d. diritto all'utilizzazione economica dell'immagine tra autonomia negoziale e diritto della concorrenza*, in *Nuova giur. civ.*, 1997, I, 713; D. ANICETI, *Lo sfruttamento pubblicitario della notorietà tra concessione di vendita e contratto di sponsorizzazione*, in *Giust. civ.*, 1998, I, 1061; G. RESTA, *Creazione artistica e sfruttamento economico della notorietà altrui: fin dove si estende il "public domain"?*, in *Dir. informazione e informatica*, 2000, 624; T.M. UBERTAZZI, *Quanto vale l'immagine della persona non nota*, *id.*, 2003, 979; G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 145; A. LEONE, *Prova dell'attuale notorietà e sfruttamento illecito*, in *Dir. ind.*, 2005, 226; F. TOZZI, *Persona e mercato*, in *Dir. autore*, 2019, 679; S. POLIDORI, *Situazioni esistenziali, beni e diritti: dal negozio a contenuto non patrimoniale al mercato dei segni distintivi della personalità*, in *Annali SISDiC*, 2020, 227; T.M. UBERTAZZI, *Ripensando alla revoca del consenso nella prospettiva funzionale della privacy*, in *Contratto e impr.*, 2022, 27 (nonché, in versione ampliata, *Rethinking the withdrawal of consent in the functional perspective of privacy*, Torino, 2022).

Le "linee-guida" dei giudici di piazza Cavour si riflettono sulla giurisprudenza di merito, tra cui v. Trib. Palermo 23 maggio 2019, *id.*, Rep. 2021, voce *Diritti d'autore*, n.; Trib. Mantova 19 settembre 2017, *id.*, Rep. 2018, voce *Persona fisica*, n. 125; Trib. Roma 17 luglio 2014, *id.*, 2015, I, 2234, che ha legittimato l'opera teatrale riprodotte le immagini un famoso musicista per il prevalente

interesse divulgativo e culturale; App. Milano 9 agosto 2013, *id.*, Rep. 2014, voce *Diritti d'autore*, n. 90; App. Bologna 22 luglio 2010 (inedita), che ha giudicato illecita la riproduzione in statuette destinate alla vendita e in quanto tali non aventi alcuna finalità informativa. La liceità dell'utilizzazione è stata ammessa in caso di informazione critica o satirica (Trib. Roma 18 aprile 1997, *id.*, 1997, I, 3695, con nota di A. PALMIERI), purché non a fini pubblicitari (Trib. Roma 25 marzo 1992, *id.*, Rep. 1992, voce *Persona fisica*, n. 35) e nel rispetto dei canoni di corretta esposizione dell'informazione (*ex multis*, Trib. Verona 17 marzo 1990, *id.*, I, 1991, 632). Nel senso di giustificare l'utilizzazione dell'immagine per rispondere a un interesse pubblico all'informazione, già Pret. Roma 18 aprile 1984, *id.*, 1984, I, 2271; App. Roma 8 settembre 1986, *id.*, 1987, I, 919, con nota di R. MOCCIA.

In punto di consenso, quale negozio unilaterale che ha per oggetto il solo esercizio del diritto e non il diritto in sé (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1748, *id.*, Rep. 2016, voce cit., n. 103), la Corte di legittimità ha chiarito che questo può essere esplicito oppure tacito, ma che in ogni caso sia soggetto a limiti soggettivi e oggettivi che ne circoscrivono l'efficacia (Cass. 6 maggio 2010, n. 10957, *id.*, Rep. 2010, voce *Diritti d'autore*, n. 95; 19 novembre 2008, n. 27506, *id.*, 2009, I, 2728, con nota di T.M. UBERTAZZI; Cass. 1° settembre 2008, n. 21995, *id.*, 2008, I, 3104; 16 maggio 2006, n. 11491, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 125; 17 febbraio 2004, n. 3014, *id.*, Rep. 2004, voce *Persona fisica*, n. 195; 10 giugno 1997, n. 5175, *id.*, 1997, I, 2920, con nota di M. CHIAROLLA), con le dovute cautele rispetto ai minori (da ultimo, Cass. 13 maggio 2020, n. 8880, *id.*, Rep. 2020, voce cit., n. 216).

Pressoché concorde è la giurisprudenza di merito, che ha confermato la validità del consenso implicito (tra cui Trib. Torino 23 febbraio 2009, *id.*, 2010, I, 329), o necessariamente espresso in applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali (v. Trib. Roma 15 settembre 2007, *id.*, Rep. 2008, voce cit., n. 119), ma non illimitato (Trib. Milano 23 febbraio 2005, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 154; Pret. Eboli 4 novembre 1991, *id.*, Rep. 1995, voce cit., n. 41).

La giurisprudenza è altrettanto compatta nell'escludere la legittimità in caso di pregiudizio a onore, reputazione e decoro della persona ritratta. In termini, Cass. 27 agosto 2015, n. 17211, *id.*, Rep. 2015, voce cit., n. 88; 29 settembre 2006, n. 21172, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 92; 12 ottobre 2004, *id.*, Rep. 2004, voce *Ingiuria e diffamazione*, n.

26; 15 marzo 1986, n. 1763, *id.*, 1987, I, 889. Ciò è confermato dalle corti territoriali, tra cui App. Roma 29 gennaio 2007 (inedita), secondo cui immagini offensive del decoro e lesive anche dell'immagine artistica e professionale dell'effigiata rendono ultronea ogni valutazione sulla sussistenza di interesse pubblico.

Sotto il profilo risarcitorio, ammesso il danno patrimoniale e non patrimoniale, che può conseguire anche alla perdita di valore commerciale della stessa, la giurisprudenza si è a lungo soffermata sui criteri di liquidazione equitativa, quali il vantaggio economico conseguito dall'utilizzatore, il compenso che il titolare del diritto avrebbe potuto ottenere per consentirne l'uso, il livello di notorietà dell'effigiato. In termini, Cass 12 aprile 2022, n. 11768, *id.*, Rep. 2022, voce *Danni in materia civile*; 25 novembre 2021, n. 36754, *id.*, 2022, I, 577, con nota di M. DE CHIARA; 11 maggio 2010, n. 11353, *cit.*; 16 maggio 2008, n. 12433, *id.*, 2008, I, 3215. Di simile avviso le corti territoriali, tra cui Trib. Palermo 26 aprile 2018, *id.*, Rep. 2020, voce *Persona fisica*, n. 246; Trib. Forlì 7 aprile 2006, *id.*, Rep. 2008, voce *Diritti d'autore*, n. 156; App. Roma 4 giugno 2001, *id.*, Rep. 2001, voce *cit.*, n. 107.

In dottrina, A. BARENGHI, *Diritto all'immagine e danno patrimoniale*, in *Giur. it.*, 1991, I, 1345; C. AMATO, *In tema di lesione del diritto all'identità personale*, in *Resp. civ. e prev.*, 1992, 121; L. MARTIS, *Abusiva utilizzazione economica dell'immagine altrui: danni e criteri risarcitori*, in *Dir. informatica*, 1998, 310; G. PIAZZA, *Il danno da lesione del diritto all'immagine*, *ivi*, 2001, 179; D. GOETZ, *Quantificazione del danno alla reputazione, all'identità personale e all'immagine*, in *Questione Giustizia*, 2004, 1154; M. SANTINI, *Danno all'immagine, guida al risarcimento. Il quantum non dipende solo dalla notorietà della vittima*, in *Dir. e Giust.*, 2005, 27.

Calato in ambito sportivo, il diritto all'immagine assume contorni peculiari e non univoci. È pacifico che gli atleti in un evento pubblico non possano impedire ad altri di fotografare la propria immagine (es. Trib. Bologna 1° febbraio 2017, *id.*, Rep. 2017, voce *cit.*, n. 63), e che la titolarità dei diritti di utilizzazione delle immagini di squadra o in divisa da gioco sia definita anche dalle convenzioni calcistiche (già Pret. Roma 31 maggio 1983, *id.*, Rep. 1984, voce *Provvedimenti di urgenza*, n. 142). Si è ritenuta illegittima la pubblicazione di calendario o poster che non rispondesse ad alcun interesse pubblico (Trib. Torino 13 aprile 1996, *id.*, Rep. 1996, voce *Proprietà*

*industriale*, n. 148; Pret. Roma 24 dicembre 1981, *id.*, 1982, I, 565) e così la vendita di bambolotti ispirati a un noto calciatore (Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, *id.*, 1980, I, 81, con nota di R. PARDOLESI). Nondimeno, è apparsa legittima la divulgazione dell'immagine rispetto a un evento in sé privo di specifico interesse pubblico ma giustificata dal generale interesse alla completa informazione giornalistica (Trib. Napoli, 30 settembre 1989, *id.*, Rep. 1990, voce *Persona fisica*, n. 64). Più controversa, infine, la sorte delle figurine da collezione, se da legittimare (Tar Lazio, 8 gennaio 1998, *id.*, 1998, I, 73, con nota di R. PARDOLESI, G. RESTA), o non ammettere in quanto rispondenti a una prevalente finalità commerciale (Trib. La Spezia 30 giugno 1994, *id.*, Rep. 1995, voce cit., n. 73).

In dottrina, v. F. MACRÌ, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, 483; G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, 1, 39; P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, in *Argomenti dir. lav.*, 2006, 716; A.C. NAZZARO, *Diritto all'immagine e logiche di mercato*, Napoli, 2012, 11; G. FACCI, *Il diritto all'immagine dei calciatori*, in *Contratto e impresa*, 2014, 4/5, 1093; S. ARECCO, D. MARSELLA, *La classificazione civilistica e fiscale del risarcimento del danno alla professionalità o all'immagine del calciatore: spunti sulla dimostrazione dell'entità del danno ai fini tributari*, in *Riv. Diritto ed Economia dello Sport*, 2021, 201.

## ***2. Nota di commento***

I. – L’ordinanza in commento definisce la controversia nata dalle doglianze del noto ex calciatore e politico Gianni Rivera avverso la condotta delle società RCS, la quale avrebbe sfruttato indebitamente la sua immagine per fini commerciali mediante la diffusione di immagini fotografiche, filmati e interviste, che lo ritraevano in scene di vita quotidiana e non di gioco, e la commercializzazione di prodotti di merchandising quali medaglie commemorative che ritraevano la sua immagine stilizzata.

La vicenda processuale richiama alcune delle disposizioni normative applicabili al diritto all’immagine. Innanzitutto, l’art. 10 c.c., che sanziona l’abuso dell’immagine di una persona, dei genitori, coniuge o figli, esposta o pubblicata fuori dalle ipotesi in cui la legge lo consente, o con pregiudizio al decoro, o alla reputazione di sé o dei suoi congiunti. Quindi gli artt. 96 e 97 l.d.a., che permettono di prescindere dal consenso dell’effigiato laddove l’esposizione, riproduzione e messa in commercio siano giustificate da specifiche esimenti, quali la notorietà del soggetto raffigurato o il pubblico ufficio ricoperto, necessità di giustizia o polizia, scopi scientifici, didattici e culturali, il collegamento con fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svolti in pubblico.

In primo grado, Trib. Milano 9 febbraio 2015 (inedita) accoglieva parzialmente le richieste di Rivera e concordava con l’attore sull’illeceità della diffusione delle immagini estrapolate fuori dal contesto sportivo, in situazioni estranee alla vita pubblica o non associate a un avvenimento pubblico, e sull’illegittima diffusione delle medaglie evocative della sua persona. Secondo il tribunale, tali utilizzazioni eccedevano le finalità informative e richiedevano puntuale autorizzazione e remunerazione indipendentemente dalla sua notorietà.

In sede di gravame, App. Milano 14 dicembre 2017 (inedita) confermava la decisione di prima istanza e respingeva l’appello di RCS, che insisteva sulla legittimità delle utilizzazioni in quanto espressione del diritto di cronaca, giustificate dalla veste pubblica del personaggio e dalle finalità informative dei progetti editoriali a tema calcistico. La corte d’appello ribadiva che l’utilizzo di fotografie scattate in un altro contesto, diverso da quello (calcistico) che aveva reso famoso Rivera, non potesse rientrare tra le esimenti ex art. 97 l.d.a., e confermava altresì l’illegittimità dell’utilizzo pur stilizzato del suo ritratto e fedelmente impresso nelle medaglie commemorative. Nel

giungere a tali conclusioni, evidenziava come le esimenti in questione siano di stretta interpretazione e, dunque, la notorietà del personaggio debba essere necessariamente inerente all'ambito in cui si concretizza.

RCS proponeva ricorso per cassazione, circoscritto al solo utilizzo delle immagini fotografiche e non delle medaglie, articolandolo in due motivi volti a: denunciare violazione o falsa applicazione degli artt. 10 c.c. e 97 l.d.a., per aver la corte territoriale disatteso la finalità didattico-culturale delle pubblicazioni e l'esercizio del diritto di cronaca (primo motivo); denunciare violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 158 l.d.a. (secondo motivo).

II. – Con l'ordinanza in rassegna la Suprema corte cassa la sentenza impugnata rispetto al primo motivo di ricorso, che accoglie integralmente, e dichiara assorbito il secondo.

La Cassazione esordisce precisando la corretta esegesi delle norme applicabili, che il giudice distrettuale avrebbe interpretato erroneamente. Essa ricorda che la *ratio* dell'art. 10 c.c. è sanzionare l'abuso dell'immagine altrui fuori dalle ipotesi in cui l'effigiato vi acconsenta oppure l'esposizione o la pubblicazione siano consentite in deroga al principio del consenso. La divulgazione non autorizzata dell'immagine è in linea di massima legittima se risponde a esigenze di pubblica informazione, salvi i casi che arrechino pregiudizio a onore, reputazione o decoro della persona ritratta.

La suprema corte censura la pronuncia impugnata su due piani principali.

In primo luogo, la corte d'appello avrebbe erroneamente, e in maniera troppo rigorosa, confinato la notorietà al ristretto ambito delle attività in cui essa è sorta. Secondo i giudici della legittimità, la notorietà non può invece essere delimitata al suo originario contesto, nella specie sportivo, in quanto l'interesse pubblico si estende alla vita del personaggio celebre nel suo complesso: le esigenze di pubblica informazione si applicano, pertanto, a tutti gli aspetti della vita che il pubblico desidera conoscere. In tale prospettiva, è lecita la divulgazione di ritratti di persone celebri non solo nell'espletamento delle attività che li hanno consegnati alla pubblica notorietà, ma anche nello svolgimento di "attività accessorie e connesse che rientrano nel cono di proiezione della loro immagine pubblica", es. fuori da circostanze di gioco e senza divisa. La suprema corte puntualizza



che ciò non significa offrire una lettura estensiva dell'art. 97 l.d.a., ma chiarire lo spazio di operatività della deroga. Inoltre, a ciò non consegue che la libera utilizzazione sia consentita in contesti del tutto avulsi da quelli che li hanno resi celebri, né che si possa prescindere dal rispetto di decoro, onore e reputazione. Tali conclusioni sarebbero in linea con i suoi precedenti, incluso Cass. 11 maggio 2010, n. 11353, *id.*, 2010, I, 534, con nota di P. PARDOLESI, che la corte territoriale avrebbe del tutto frainteso.

In secondo luogo, la corte d'appello avrebbe errato nel ravvisare l'esclusivo fine commerciale delle attività editoriali oggetto di contestazione. La Cassazione esclude che le fotografie siano state utilizzate come strumento pubblicitario di prodotti o servizi, ma si convince che siano state "semplicemente" incluse in prodotti editoriali destinati a celebrare grandi eventi sportivi. Il fatto che il ricorrente svolga attività di impresa, per sua natura lucrativa, non esclude *a priori* che lo stesso possa perseguire finalità di carattere informativo e culturale. I fini pubblicitari e promozionali non andrebbero quindi desunti dalla natura imprenditoriale dell'utilizzatore, che ben può svolgere attività di cronaca informativa e latamente culturale, anche rispetto a eventi del passato e non di attualità. Il fine commerciale che determina l'illiceità della libera utilizzazione va invero riferito all'utilizzo in senso stretto dell'immagine; quindi, all'uso reclamistico della stessa per indurre l'acquisto di prodotti o servizi<sup>2</sup>.

Nel caso di specie, invece, oggetto di commercializzazione è un "prodotto informativo" che include immagini personali, le quali documentano e integrano l'informazione in essi contenuta<sup>3</sup>.

Le argomentazioni della corte sono supportate dai precedenti arresti della corte di legittimità, alcuni dei quali espressamente richiamati.

Nel ribadire il necessario accertamento di puntuali esigenze di pubblica informazione, pressoché escluse in caso di finalità pubblicitarie, la Cassazione censura la strumentalizzazione dell'immagine per reclamizzare prodotti o servizi destinati al consumo (Cass. 6 febbraio 1993, n. 1503, *Foro it.*, 1995, I, 1617; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1748, *id.*, Rep. 2016, voce *Persona fisica e diritti della personalità*, n.

---

<sup>2</sup> Se così non fosse, spiega la Cassazione, si rischierebbe di interdire l'esercizio stesso della cronaca giornalistica.

<sup>3</sup> L'accoglimento del motivo non concerne invece l'immagine stilizzata riprodotta in una brochure e utilizzata senza alcuna inerente e decontestualizzata rispetto all'ambito storico della pubblicazione, che la ricorrente non censura.

103) che, come nel noto caso dei bambolotti raffiguranti il calciatore *Mazzola* (Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, *id.*, 1980, I, 81, con nota di R. PARDOLESI), non mostrano alcun profilo informativo di pubblico interesse. In linea con tale orientamento, ribadisce la necessità di una verifica in concreto dell'interesse pubblico (già evidenziata in Cass. 22 luglio 2015, n. 15360, *id.*, Rep. 2015, voce cit., n. 89; Cass. 19 febbraio 2021, n. 4477, *id.*, 2021, I, 2436, con nota di DE CHIARA; Cass. 9 luglio 2018, n. 18006, *id.*, Rep. 2018, voce cit., n. 122), tranne in caso di pregiudizio a onore, reputazione e decoro, che vanificherebbe la ricerca di un interesse pubblico (Cass. 27 agosto 2015, n. 17211, *id.*, Rep. 2015, voce cit., n. 88). Il diritto alla riservatezza è invece lesa quando l'effigiato abbia esplicitato il diniego a essere ripreso e tuttavia ciò sia avvenuto in violazione della sua sfera privata, mediante subdoli strumenti tecnologici (Cass. 23 gennaio 2019, n. 1875, *id.*, Rep. 2019, voce cit., n. 182). La Cassazione distingue esplicitamente la controversia in esame dal caso *Audrey Hepburn* (Trib. Torino 27 febbraio 2019, *id.*, Rep. 2020, voce *Diritti d'autore*, n. 94) in cui il personaggio era stato raffigurato in maniera sconveniente e irrispettosa, con grave lesione del diritto all'immagine e all'identità personale, per mere finalità di réclame di prodotti di abbigliamento<sup>4</sup>.

La Cassazione richiama inoltre un suo recente arresto (Cass. 24 dicembre 2020, n. 29583, *id.*, Rep. 2020, voce cit., 230) deciso sotto il profilo della privacy. Anche in tale contesto, fermi i limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione relativa a fatti di interesse pubblico, la corte concedeva che le foto contribuissero a veicolare una notizia di interesse pubblico, indipendentemente dalla tipologia di pubblicazione (anche scandalistica), ma sempre garantendo i diritti degli interessati.

Infine, la corte esclude che nel caso *de quo* rilevi il diritto all'oblio, quale ulteriore espressione del diritto alla riservatezza o del generale diritto della personalità, che può subire una compressione a favore del diritto di cronaca, ma in presenza di determinati presupposti delineati dal quadro normativo nazionale ed europeo<sup>5</sup>. Il diritto alla rievocazione di vicende passate, espressione della libertà di stampa e informazione, richiede sempre l'accertamento dell'interesse pubblico alla menzione degli elementi identificativi dei protagonisti (alla luce dell'orientamento cristallizzato in Cass. 20 marzo 2018, n. 6919, *id.*, 2018, I, 1145), mentre resta esclusa la liceità di

---

<sup>4</sup> Cfr. Trib. Milano 21 gennaio 2015, *id.*, 2015, I, 1819.

<sup>5</sup> V. *infra*.

avvenimenti lesivi di dignità e onore e di cui si sia spenta la memoria collettiva (Cass., sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, *id.*, 2019, I, 3071, con nota di R. PARDOLESI).

III.- L'indugio della Cassazione sull'esatta esegesi dell'art. 97 l.d.a. consente di analizzare alcuni aspetti dell'ambito equilibrio tra diritto all'immagine, diritto di cronaca/informazione e libertà di iniziativa economica, ciascuno dotato di propria rilevanza costituzionale e convenzionale<sup>6</sup>.

Il quadro normativo è articolato e prevede una tutela multilivello<sup>7</sup>, che comprende gli artt. 2 e 21 Cost.; artt. 10 c.c. e 96-97 l.d.a.; artt. 136-137 d.leg. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dati personali. Ulteriori fonti normative sono il codice deontologico dei giornalisti e, se l'effigiato è minorenne, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo<sup>8</sup>. Di rilievo sono infine le norme sovranazionali di cui agli artt. 8 e 10 co. 2 CEDU<sup>9</sup>, e artt. 7 e 8 Carta dei diritti UE (Carta di Nizza)<sup>10</sup>. Sullo sfondo di tale dimensione normativa, emergono alcuni aspetti che dottrina e giurisprudenza hanno variamente composto: il dibattito sulla natura del diritto all'immagine; i caratteri e i limiti del consenso; la definizione delle esimenti, in particolare rispetto a notorietà dell'effigiato, prevalente interesse pubblico e finalità dell'utilizzazione<sup>11</sup>.

Si è a lungo discusso della duplice natura, negativa e positiva, del diritto all'immagine quale diritto di opporsi allo sfruttamento della propria immagine e libertà di ottenere da questa un'utilità economica. Se si ritiene pacifica la sua duplice estrinsecazione, meno ovvio è distinguere le ipotesi in cui la curiosità del pubblico si esaurisce in

---

<sup>6</sup> In argomento, S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. "diritto all'oblio")*, in *Giust. civ.*, 1997, 517; A.R. RIZZA, *La tutela del diritto costituzionale all'immagine. Spunti di riflessione e linee evolutive nell'orizzonte del digital marketing*, in *Giust. Civile.com* 11, 2018.

<sup>7</sup> R. CASO, *La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati*, Milano, 2021, 124.

<sup>8</sup> Del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, GU giugno 1991, n. 135, S.O.

<sup>9</sup> Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950.

<sup>10</sup> *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Nizza, 20 dicembre 2000 e Strasburgo, 12 dicembre 2007.*

<sup>11</sup> Cfr. G. RESTA, in G. ALPA e G. RESTA, *Le persone e la famiglia. 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, Torino, 2019, 215.

una intromissione indiscriminata nella vita privata del soggetto ritratto da quelle sorrette da un reale interesse pubblico alla diffusione dell'immagine.

Sul tenore delle esimenti previste dall'art. 97 l.d.a., se in un primo momento in dottrina si riteneva sufficiente appurare la notorietà dell'effigiato<sup>12</sup>, tale orientamento appare oggi largamente superato a vantaggio di una più attenta valorizzazione dell'interesse pubblico e delle finalità che concorrono a determinare la liceità dell'utilizzazione<sup>13</sup>. A ben vedere, il diritto all'immagine riguarda anche le persone comuni (App. Milano 11 aprile 1995, *id.*, Rep. 1995, voce *Persona fisica e diritti della personalità*, n. 43; Cass. 24 ottobre 2013, n. 24110, *id.*, Rep. 2013 voce cit., n. 92)<sup>14</sup>, ma è soprattutto rispetto alle persone note che si dibatte (*ex multis*, Trib. Roma 28 gennaio 1992, *id.*, 1992, I, 3127)<sup>15</sup>.

Allorché l'immagine sia correlata alla notizia, oltre a verificare la liceità della notizia nel rispetto dei canoni di verità, continenza e interesse pubblico o sociale, è lapalissiano che si debba riscontrare uno specifico interesse pubblico a conoscere i tratti somatici delle persone riferite nella notizia, tanto più se di minore età. Ciò appare confermato dalla giurisprudenza (da ultimo, Cass. 19 febbraio 2021, n. 4477, cit.), che ribadisce la finalità informativa, ma nega che la popolarità tolleri un'espansione sproporzionata della curiosità del pubblico (tra cui App. Milano 6 aprile 1984, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 63), oppure l'estinzione del diritto delle persone note a essere dimenticati (Cass. 20 marzo 2018, n. 6919, *id.*, 2018, I, 1145, con nota

---

<sup>12</sup> S. MESSINA, *Le indiscrezioni artistiche e letterarie*, Roma, 1947; G. PUGLIESE, *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*, in *Foro it.*, 1954, I, 118; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, I, Milano, 1973, 299.

<sup>13</sup> P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, 62; C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in *Dir. informatica*, 1988, 1; M. RICOLFI, *Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale dell'immagine*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, 52, 57; L. MARCHEGIANI, *Il diritto sulla propria notorietà*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 191.

<sup>14</sup> L. GAUDINO, *Il diritto all'immagine della persona qualunque*, in *Resp. civ. e prev.*, 2000, 716.

<sup>15</sup> P. CRUGNOLA, *Utilizzazione dell'immagine di persone note*, in *Dir. autore*, 1993, II, 426; S. LONGHINI, *L'utilizzo delle immagini di persone con particolare riferimento ai personaggi noti ed alla televisione*, in *Dir. autore*, 2000, 360. Sui sosia, P. TESTA, *Diritto all'immagine e utilizzazione pubblicitaria del sosia*, in *Dir. informatica* 1987, 1046; C. MARTORANA, *La "conquista" dei sosia, ovvero: verso il riconoscimento, in capo a questi ultimi, di un "incondizionato" diritto di sfruttamento delle proprie "qualità" fisiche e fisionomiche*, in *Dir. informatica*, 1993, 947.

di R. PARDOLESI, S. BONAVITA; Cass. 24 giugno 2016, n. 13161, *id.*, 2016, I, 2729, con nota di R. PARDOLESI).<sup>16</sup>

La questione dirimente è dunque definire la notorietà e il suo spazio di applicazione attraverso una necessaria contestualizzazione dell'utilizzo dell'immagine, ed è qui che la Cassazione si arresta. Essa riconosce l'esigenza di interpretare in senso stretto la deroga, in quanto eccezione di un diritto che la stessa corte definisce inviolabile e costituzionalmente protetto e, nel considerare le esimenti, ritiene imprescindibile verificare la sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla conoscenza delle immagini. Nondimeno, allarga le maglie della dimensione notoria e delle finalità informative che legittimano la libera utilizzazione, che pur si risolve in un'interpretazione estesa della norma.

Si è detto che il diritto all'immagine può esprimersi sia come divieto di utilizzazione abusiva della propria effigie che come libertà positiva di sfruttare il ritratto di sé. Il consenso dell'effigiato svolge dunque un ruolo determinante e su di esso dottrina e giurisprudenza si sono attardate a sviscerarne i margini di efficacia<sup>17</sup>. Il consenso tacito è ampiamente ammesso, salve le ipotesi in cui debba essere espresso, anche in applicazione della normativa privacy (Cass. 21 giugno 2018, n. 16358). Si concorda anche sulla sua revocabilità (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1748, *cit.*) e sul fatto che l'autorizzazione concessa a determinate condizioni non si applica automaticamente ai casi in cui queste manchino (Cass. 1 settembre 2008, n. 21995, *id.*, 2008, I, 3104).

---

<sup>16</sup> G.M. RICCIO, *Il difficile equilibrio fra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, 549; PARDOLESI, B. SASSANI, *Bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca: il mestiere del giudice*, in *Foro it.*, 2019, I, 235; G. FINOCCHIARO, *Diritto all'oblio e diritto di cronaca: una nuova luce su un problema antico*, in *Giust. civ.*, 2019.

<sup>17</sup> *Ex multis*, V. CARBONE, *V.I.P. cessione del ritratto, limiti del consenso*, in *Danno e resp.*, 1997, II, 582; A. ALBANESE, *Immagine: lesione del diritto e consenso tacito allo sfruttamento commerciale*, in *Resp. civ.*, 2004, 122; D. BOSCHI, *Il c.d. prezzo del consenso tra risarcimento del danno e restituzione dell'arricchimento*, in *Danno resp.*, 2008, 1237.

In punto di sfruttamento commerciale della propria immagine, si intende ampiamente superata l'originaria avversione alla commercializzazione del ritratto<sup>18</sup>, oggi pressoché fisiologica,<sup>19</sup> coadiuvata dall'inarrestabile spinta tecnologica (tra i più recenti, Trib. Napoli 22 dicembre 2018, *id.*, 2019, I, 680) e dai processi di mercificazione dell'identità<sup>20</sup>. In tale prospettiva, il titolare può scegliere se e come commercializzare il proprio ritratto, senza che il suo rifiuto integrale o selettivo determini alcun effetto ablativo del diritto in questione (Cass. 1° dicembre 2004, n. 22513, *id.*, Rep. 2004, voce cit., n. 197). Ciò è corroborato dalla giurisprudenza che da tempo attribuisce un prezzo al consenso (già Trib. Torino 15 gennaio 1994, *id.*, Rep. 1995, voce *Diritti d'autore*, n. 129), ma non confonde il diritto all'immagine personale con le privative industriali (già Pret. Bari 26 aprile 1989, *id.*, Rep. 1991, voce *Ditta e insegna*, n. 4).

Il caso in esame, inserendosi nella narrativa di una tendenziale avversione per uno sfruttamento commerciale non autorizzato, finisce per giustificare la libera utilizzazione poiché la riconduce all'opposto a un (prevalente) scopo informativo o culturale. In passato, la giurisprudenza ha mostrato particolare rigore rispetto alla illiceità dell'uso di immagini a scopo di *réclame* per la vendita di prodotti di consumo, come i bambolotti con le sembianze di un celebre calciatore (Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, cit.). Ma proprio nel caso *Mazzola* la Cassazione si dichiarava indifferente alla circostanza che il titolare agisse con un'aspettativa di profitto e non di riservatezza, così evocando palesemente il suo *right of publicity*<sup>21</sup>. La meritevolezza dell'interesse a ottenere un vantaggio patrimoniale dallo sfruttamento dell'immagine è stata confermata in altre pronunce (Pret. Roma 18 aprile 1984, *id.*, 1984, I, 2271; Cass. 2 maggio 1991, n. 4785,

---

<sup>18</sup> G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, 162; D.R. PERETTI GRIVA, *In tema di diritto alla propria immagine*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, II, 31.

<sup>19</sup> M. RICOLFI, *Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale dell'immagine*, cit., 54; F. CIONTI, *Considerazioni sulla formazione del concetto di immagine e relativi diritti. L'immagine dipinta*, in *Dir. autore*, 1996, II, 172; PARDOLESI, *Il cigno rossonero: illecito sfruttamento e dilution dell'immagine nel valzer delle risorse rimediali*, in *Danno e resp.*, 2004, 533.

<sup>20</sup> S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995; A. PACE, *Il diritto alla propria immagine nella società dei mass media*, in *Riv. trim. dir e proc. civ.*, 1996, 445; V. ZENOVICH, *La libertà di espressione, media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna 2004; P. COSTANZO, *Il fattore tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali*, in O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (eds.), *Diritti e libertà in internet*, Firenze 2017, 5; A.R. RIZZA, *Il diritto all'immagine in rete, tra data protection e libertà*, in *Judicium*, 21 giugno 2022, <https://www.judicium.it/il-diritto-allimmagine-in-rete-tra-data-protection-e-liberta/>

<sup>21</sup> R. PARDOLESI, Nota a Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, *id.*, 1980, I, 81 (82).

*id.*, 1992, I, 831, con nota di M. CHIAROLLA), che nel caso in esame sembrano fondamentalmente sconosciute alla corte.

Nell'ordinanza in commento, la Cassazione non sembra ravvisare alcun pregiudizio al diritto di immagine del calciatore, se non rispetto alle medaglie commemorative (su cui però non si controverte). O meglio, il potenziale diritto a trarre l'utilità economica è sostanzialmente ignorato, anziché essere bilanciato con gli altri diritti in questione. Seguendo il ragionamento della corte, i prodotti editoriali che contengono le immagini del calciatore sarebbero visibilmente distinti dai bambolotti, ma anche dai calendari (Trib. Torino 13 aprile 1996, *id.*, Rep. 1996, voce *Proprietà industriale*, n. 148) e dalle figurine (Tar Lazio 8 gennaio 1998, *id.*, 1998, I, 73, con nota di R. PARDOLESI, G. RESTA). Il dubbio è che, nel giungere a tale conclusione, si sotenda un'azzardata e affrettata distinzione tra beni di consumo materiali e immateriali, si dimentichi il consolidato orientamento giurisprudenziale e soprattutto si obliteri la complessa elaborazione anche dottrinale sul diritto all'immagine nella sua duplice accezione.

IV.– Sul fronte sovranazionale, il bramato equilibrio di interessi si tinge di ulteriori sfumature, spinto dalle norme convenzionali che completano il ricco ventaglio di criteri interpretativi. Il riferimento è in particolare agli artt. 8 e 10 CEDU e alla giurisprudenza della Corte EDU, che sistema i parametri indicativi e non esaustivi da applicare al bilanciamento: contributo a un dibattito di pubblico interesse; grado di notorietà dell'effigiato e precedente condotta; oggettiva rappresentazione del fatto; contenuto, forma e conseguenze della pubblicazione; circostanze in cui la foto è scattata; modalità di ottenimento dell'informazione e sua veridicità, gravità dell'illecita condotta<sup>22</sup>. La compressione del diritto all'immagine, che comprende l'aspettativa di ciascun individuo a controllare la propria immagine, deve rispondere a uno scopo legittimo, essere necessaria (motivata da un *pressing social need*) e proporzionata allo scopo perseguito.<sup>23</sup> L'autorevolezza delle norme convenzionali, esplicitata in più arresti della suprema corte (tra cui Cass. 27 marzo 2020 n. 7559, *id.*, 2020, I, 2671, 2020, I, 1549, con nota di A. PALMIERI, R. PARDOLESI), si riverbera anche in altri ordinamenti, come Germania e Regno Unito<sup>24</sup>. Sul

---

<sup>22</sup> ECHR, *Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights - Right to respect for private and family life, home and correspondence*, Council of Europe, Updated on 31 August 2022, 7-14, 18.

<sup>23</sup> *Id.*, 25, 29, 49-50.

<sup>24</sup> F. HOFMANN, *The right to publicity in German and English law*, in *Int. Prop. Quarterly*, 2010, 3, 325-340; J.A. MARTEN, *Personality rights and freedom of expression: a journey through the development of German jurisprudence under the influence of the*

filo della comparazione, è doveroso ricordare che in Italia le riflessioni teoriche in materia di diritto all'immagine hanno altresì subito le sollecitazioni della dottrina straniera, di matrice tedesca e francese<sup>25</sup>, e d'oltre oceano, quest'ultima soprattutto rispetto a *privacy*<sup>26</sup> e *publicity*<sup>27</sup>, dove il primo diritto si sostanzia pur in maniera approssimativa nel diritto alla riservatezza e il secondo nello sfruttamento commerciale della notorietà.

V. – Per concludere, la Cassazione propone una lettura estensiva dell'art. 97 l.d.a., ma implora di non chiamarla tale. Essa esclude che un noto ex calciatore possa avere una legittima aspettativa di riservatezza rispetto ad attività che siano connesse all'ambito in cui la sua notorietà è sorta. Essa caldeggia una portata ampia del criterio di notorietà e, così, delle finalità che legittimano la libera utilizzazione dell'immagine (inserita in prodotti editoriali che hanno una finalità informativa e culturale, e che andrebbero rigorosamente distinti da manufatti o altri beni di consumo che sono tipicamente oggetto di *réclame*), che deve essere funzionale all'interesse della collettività a soddisfare il suo esteso desiderio di conoscenza. Se l'esito della pronuncia può essere condivisibile, in quanto favorisce la massima libertà di utilizzazione nell'esercizio del diritto di cronaca, meno plausibili appaiono alcune delle argomentazioni offerte a suo sostegno. Soprattutto, la Suprema corte evita argutamente di considerare il potenziale diritto dell'effigiato a trarre un'utilità economica dalla sua immagine, assorbendolo nella protasi che i prodotti della ricorrente non perseguano un fine pubblicitario. Così di fatto ignora qualsiasi rilievo della dimensione positiva del diritto all'immagine. Ciò appare ancora più critico nel momento in cui la stessa Cassazione considera il calciatore un personaggio "di un certo calibro", che nella sua fortunata carriera avrà presumibilmente (per non dire: sicuramente) sfruttato economicamente il suo ritratto.

---

*European Court of Human Rights*, in *Journal of Media Law*, 2012, 4(2), 333-349; T. SYNODINOU, *Image right and copyright law in Europe: Divergences and convergences*, in *Laws*, 3, 2014, 181.

<sup>25</sup> M. RICCA BARBERIS, *Il diritto all'immagine (casi e pareri della vecchia bibliografia francese e tedesca)*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, I, 226; R. PARDOLESI, *Diritti della personalità*, in *AIDA*, 2005, 3; G. RESTA, in G. ALPA e G. RESTA, *Le persone e la famiglia*, cit., 203.

<sup>26</sup> B. TASSONE, *Diritto all'immagine: fra uso non autorizzato del ritratto e lesioni della privacy*, in *Danno e Resp.*, 2005, 881; S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Padova 2006, 37; F. MONTALDO, *Il ritratto fotografico digitale tra diritto d'autore, diritti della persona e tutela della privacy*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 2369.

<sup>27</sup> E. BORRELLI, *La quantificazione del danno per violazione del "right of publicity"*, in *Danno e Resp.*, 1996, II, 166; G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, 209, 225.



L'ambizione di trovare il giusto equilibrio tra il diritto all'immagine di una persona nota e l'altrui diritto a utilizzare liberamente la sua immagine in nome di un preminente interesse pubblico è un obiettivo prezioso. Tuttavia, nell'impostazione data dal collegio nel caso di specie, lo stesso obiettivo finisce per non essere centrato, perché, nel forzare la funzionalità dell'uso e ampliare il collegamento tra sfera privata e notorietà, raffigura il diritto all'immagine in maniera imprecisa e inattuale, e forse troppo frettolosamente esclude che i prodotti editoriali possano perseguire un riprovevole e abusivo fine reclamistico. Adoperando una metafora calcistica, l'ordinanza in commento rischia di trasformarsi in una regola di golden goal, nata per incoraggiare la spettacolarizzazione del calcio, dove vince la squadra che per prima si porta in vantaggio e chiude la partita, ma destinata a diventare presto desueta. Nel caso di specie, il primo a segnare, *rectius* utilizzare l'immagine, è l'editore, con buona pace del calciatore che potrà solo confidare nella prossima partita (giudiziarica).

## **The Trento Lawtech Research Paper Series is published since Fall 2010**

1. **Giovanni Pascuzzi**, L'insegnamento del diritto comparato nelle università italiane (aggiornamento dati: dicembre 2009) - The Teaching of Comparative Law in Italian Universities (data updated: December 2009), Trento Law and Technology Research Group Research Papers, October 2010.

2. **Roberto Caso**, Alle origini del copyright e del diritto d'autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia - The Origins of Copyright and Droit d'Auteur: Some Insights in the Law and Technology Perspective, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

3. **Umberto Izzo, Paolo Guarda**, Sanità elettronica, tutela dei dati personali e digital divide generazionale: ruolo e criticità giuridica della delega alla gestione dei servizi di sanità elettronica da parte dell'interessato - E-health, Data Protection and Generational Digital Divide: Empowering the Interested Party with the Faculty of Nominating a Trusted Person Acting as a Proxy when Processing Personal Health Data within an Electronic PHR, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

4. **Rossana Ducato**, "Lost in Legislation": il diritto multilivello delle biobanche di ricerca nel sistema delle fonti del diritto (convenzioni internazionali, leggi europee, nazionali e regionali, softlaw) - "Lost in legislation": The Multilevel Governance of Research Biobanks and the Sources of Law (International Conventions, European, National and Regional legislations, Softlaw), Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2010.

5. **Giuseppe Bellantuono**, The Regulatory Anticommons of Green Infrastructures, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2011.

6. **Francesco Planchenstainer**, La regolamentazione dell'acqua destinata ad impiego alimentare: analisi storico comparativa dei differenti approcci sviluppati negli USA e nella UE - The Regulation Of Water For Nutritional Use: A Comparative and Historical Analysis of the Different Approaches Developed in US and EU Law, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2011.

7. **Roberto Caso, Giovanni Pascuzzi**, Valutazione dei prodotti scientifici nell'area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali - Evaluation of Scientific Products in the Legal Field and the Role of Digital Technologies, Trento Law

and Technology Research Group Research Papers; May 2011.

8. **Paolo Guarda**, L'Open Access per la dottrina giuridica e gli Open Archives: verso un futuro migliore? - Open Access to legal scholarship and Open Archives: toward a Better Future?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2011.

9. **Thomas Margoni**, Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet - Exceptions and Limitations to Copyright Law in the Internet, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; January 2012.

10. **Roberto Caso**, Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche - Plagiarism, copyright and technological revolutions. Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2012.

11. **Giovanni Pascuzzi**, Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame narrative - How to become lawyers and able to do so: teaching the ethics of the legal profession through narrative, Trento Law and Technology Research Group. Research Papers; July 2012.

12 **Umberto Izzo**, IL 'Contratto sulla neve' preso sul serio: due modelli di contratto (per la fruizione delle aree sciabili e per l'insegnamento sciistico) - Taking the 'Contract on the Snow' Seriously: Two Model Contracts (For Accessing and Using the Ski Area, and For the Teaching of Skiing), Trento Law and Technology Research Group Research Paper; 2012.

13. **Francesco Planchestainer**, "They Collected What Was Left of the Scraps": Food Surplus as an Opportunity and Its Legal Incentives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; February 2013.

14. **Roberto Caso**, I libri nella "tempesta perfetta": dal copyright al controllo delle informazioni digitali - Books into the "perfect storm": from copyright to the control of information, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2013.

15. **Andrea Rossato**, Beni comuni digitali come fenomeno spontaneo - Digital Commons as a Spontaneous Phenomenon, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013.

16. **Roberto Caso**, Scientific knowledge unchained: verso una policy dell'università italiana sull'Open Access - Scientific knowledge unchained: towards an Open Access policy for Italian universities, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013

17. **Valentina Moscon**, Copyright, contratto e accesso alla conoscenza: un'analisi comparata - Copyright, contract and access to knowledge: a comparative analysis, Trento Law and Technology Research Group

Research Paper; December 2013

18. **Roberto Caso**, La via legislativa all'Open Access: prospettive comparate - The legislative road to Open Access: comparative perspectives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; January 2014

19. **Roberto Caso**, Misure tecnologiche di protezione: cinquanta (e più) sfumature di grigio della Corte di giustizia europea, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2014

20. **Federica Giovanella**, Enforcement del diritto d'autore nell'ambito di Internet vs. protezione dei dati personali: bilanciamento tra diritti fondamentali e contesto culturale, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; April 2014

21. **Umberto Izzo, Rossana Ducato**, The Privacy of Minors within Patient-Centered eHealth Systems, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; June 2014

22. **Roberto Caso, Rossana Ducato**, Intellectual Property, Open Science and Research Biobanks, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; October 2014

23. **Paolo Guarda**, Telemedicine and Application Scenarios: Common Privacy and Security Requirements in the European Union Context, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; July 2015

24. **Roberto Caso, Rossana Ducato**, Open Bioinformation in the Life Sciences as a Gatekeeper for Innovation and Development, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; December 2015

25. **Roberto Caso**, Il diritto non abita più qui: la crisi degli studi giuridici tra dati e domande, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; February 2016

26. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Copyright as Monopoly: the Italian Fire under the Ashes, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2016

27. **Thomas Margoni, Roberto Caso, Rossana Ducato, Paolo Guarda, Valentina Moscon**, Open Access, Open Science, Open Society, Trento Law

and Technology Research Group Research Papers; March 2016

28. **Roberto Caso**, La scienza aperta contro la mercificazione della ricerca accademica?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2016

29. **Giovanni Pascuzzi**, Cosa intendiamo per «metodo casistico»? Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2016

30. **Roberto Caso**, Una valutazione (della ricerca) dal volto umano: la missione impossibile di Andrea Bonaccorsi, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2017

31. **Giovanni Pascuzzi**, Has comparative law in Italy lost its driving force?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2017

32. **Roberto Caso**, Scienza aperta, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; August 2017

33. **Matteo Ferrari**, Proprietà e diritto a essere inclusi, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2017

34. **Giovanni Pascuzzi**, Il fascino discreto degli indicatori: quale impatto sull'Università?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2017

35. **Roberto Caso**, The Darkest Hour: Private Information Control and the End of Democratic Science, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2018

36. **Roberto Caso**, Il diritto d'autore accademico nel tempo dei numeri e delle metriche, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; August 2018

37. **Roberto Caso**, La libertà accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in Open Access, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2019

38. **Roberto Caso**, Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digi-

tale, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2020

39. **Roberto Caso**, La scienza non sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il Covid-19?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2020

40. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Opere di ingegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2020

41. **Federico Binda, Roberto Caso**, Il diritto umano alla scienza aperta, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; September 2020

42. **Umberto Izzo**, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte per prevenirla, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; October 2020

43. **Matteo Ferrari**, Nuovi ritrovati vegetali, tutela brevettuale e mercati agroalimentari: alcune riflessioni storico-comparative, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2021

44. **Roberto Caso**, Pandemia e vaccini. L'irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2021

45. **Roberto Caso**, Diritto d'autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing: VG Bild-Kunst e l'ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; July 2021

46. **Giorgia Bincoletto, Paolo Guarda**, A proactive GDPR-compliant solution for fostering medical scientific research as a secondary use of personal health data, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2021

47. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Academic Copyright, Open Access and the "Moral" Second Publication Right, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2021

48- **Roberto Caso**, Open Data, ricerca scientifica e privatizzazione della conoscenza, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; January 2022.

49. **Giulia Dore**, Le riproduzioni fotografiche in scala di opere dell'arte figurativa tra finalità illustrative, critica artistica e mercato. L'art. 70 l.d.a. e il bilanciamento fantasma. Nota a Cass. 8 febbraio 2022, n. 4038, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; June 2022

50. **Antonio Paolo Seminara**, La disciplina giuridica delle piattaforme online per la ristorazione, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; October 2022

51. **Marta Arisi**, Che lo sforzo (o il bilanciamento?) sia con te! L'art. 17 della direttiva copyright e la libertà di espressione nel diritto europeo dell'era digitale, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; October 2022

52. **Roberto Caso**, La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2022